



Comune di Nogara

Provincia di Verona

Via Falcone Borsellino, 16

37054 Nogara

Tel. 0442-513311 - Fax 0442-88333

ORDINANZA Nr. 85 del 17-10-2013

Oggetto: MACELLAZIONE DEI SUINI A DOMICILIO PER CONSUMO FAMILIARE

IL SINDACO

- VISTO Il Regolamento di Vigilanza Sanitaria delle Carni approvato con R.D. n. 3298 del 20.12.1928 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO Il Regolamento CE n. 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari;
- VISTO Il Regolamento CE n. 853/2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;
- VISTO il Regolamento CE n. 854/2004 che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animali destinati al consumo umano;
- VISTO il Regolamento CE n. 882/2004;
- VISTO il Decreto Legislativo n. 333 del 01/09/1998 di attuazione direttiva Ce 93/119 relativa alla protezione degli animali durante la macellazione e l'abbattimento;
- VISTO il Regolamento CE n. 999/2001 recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili;
- VISTO il Regolamento CE n. 1099/2009 relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento;
- VISTO il Regolamento CE n. 2075 del 05/12/2005 che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di trichine nelle carni;
- VISTA la nota Regionale n. 611214.50.00.13.00 del 24/10/06;
- VISTA la D.G.R.V. n. 2560 del 16/09/08;
- VISTA la proposta del Serv. Veterinario dell'A.U.L.S.S. 21 di Legnago;
- RITENUTO necessario, ai fini della tutela della salute pubblica, regolamentare la tradizionale attività di macellazione dei suini a domicilio in modo da garantire l'ispezione e la vigilanza veterinaria sugli animali e sulle carni;

AUTORIZZA

per i residenti del territorio comunale la macellazione a domicilio per consumo familiare degli animali della specie suina per la stagione invernale 2013-2014, attenendosi alle seguenti disposizioni:

1. la macellazione dei suini presso il proprio domicilio, per l'esclusivo uso familiare, è consentita nel periodo **da Novembre 2013 a Marzo 2014**;



Comune di Nogara

Provincia di Verona

Via Falcone Borsellino, 16

37054 Nogara

Tel. 0442-513311 - Fax 0442-88333

2. è consentita la macellazione al massimo di 2 (due) suini per nucleo familiare nel rispetto delle norme in materia di benessere, trasporto e protezione degli animali alla macellazione;
3. è sempre vietata, al di fuori dei macelli autorizzati e riconosciuti, la macellazione degli animali della specie bovina, dei solipedi e degli ovi-caprini;
4. la macellazione domiciliare di suini è consentita, previa autorizzazione ed esclusivamente nell'orario di attività del Servizio Veterinario, presso gli insediamenti in cui si allevano o detengono tali animali, registrati presso il servizio veterinario, ai sensi dell'O.M. 12/04/2008 e del D.Lgs. n. 200 del 26/10/2010 e s.m.i.;
5. coloro che intendono macellare altri suini oltre ai due consentiti o intendono farlo in un periodo diverso da quello indicato al punto 1, dovranno abbattere gli animali presso un macello autorizzato;
6. gli interessati possono procedere alla macellazione previa comunicazione scritta a questo comune, almeno tre giorni prima della macellazione, al fine di attivare il competente Servizio Veterinario e concordare luogo e orario della macellazione; all'utente sarà inviato successivamente prospetto per effettuare il pagamento della tariffa dovuta dell'avvenuta visita sanitaria;
7. le carni ottenute dalla macellazione dei suini presso il domicilio privato devono essere consumate tal quali o previa trasformazione, all'interno del nucleo familiare; è pertanto vietata qualsiasi forma di commercializzazione delle carni dei suini macellati per uso privato e dei prodotti derivati (insaccati, ecc.) anche nell'ambito dei locali di ristorazione;
8. non sarà autorizzata la macellazione nei giorni festivi, il sabato pomeriggio e nelle ore successive alle 16.00 dal lunedì al venerdì;
9. le attrezzature, gli utensili ed i locali adibiti alla macellazione ed alla lavorazione delle carni debbono essere preventivamente lavati e disinfettati e mantenuti in perfette condizioni igienico-sanitarie;
10. tutte le operazioni legate alla macellazione, quali l'immobilizzazione, lo stordimento e l'ejugolazione degli animali, devono essere condotte da persone che abbiano un adeguato livello di competenze per l'esecuzione di dette operazioni, in modo da risparmiare agli animali stessi eccitazioni, dolori e sofferenze inutili, ai sensi del D.L.vo 01/09/98 n. 333. Salvo che il fatto non costituisca reato, i trasgressori sono perseguibili a norma del citato Decreto;
11. tutte le parti della carcassa e le frattaglie dei suini macellati, sono tenute a disposizione del Veterinario per l'esecuzione della visita sanitaria; la lavorazione delle carni potrà iniziare soltanto dopo l'esito favorevole della visita ispettiva e l'attestazione dell'avvenuta visita dovrà risultare da dichiarazione del veterinario;
12. tutte le parti della carcassa e le frattaglie dei suini macellati, sono tenute a disposizione del Veterinario per l'esecuzione della visita ispettiva;



Comune di Nogara

Provincia di Verona

Via Falcone Borsellino, 16

37054 Nogara

Tel. 0442-513311 - Fax 0442-88333

13. i sottoprodotti di origine animale derivante dalla macellazione domiciliare dovranno essere gestiti ai sensi del Reg. CE 1069/2009;
14. la macellazione dei suini senza la preventiva autorizzazione o la macellazione degli animali della specie bovina, equina ed ovi-caprina fuori dai centri di macellazione autorizzati, qualora il fatto non costituisca più grave reato, comporta violazione dell'art. 13 del Regolamento di Vigilanza Sanitaria delle Carni approvato con R.D. 3298 del 20/12/1928 sanzionato con l'art. 62 del citato Regio Decreto (il quale rimanda all'art. 358 del T.U.LL.SS. n. 1205/1934 così come modificato dall'art. 16 del D.Lgs. n. 196/1999) con la sanzione amministrativa da € 1.549,00 a € 9.296,00;
15. contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso per vizi di legittimità, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto o in alternativa entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

La presente ordinanza entra immediatamente in vigore.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare.

I trasgressori saranno puniti a norma di legge.

IL SINDACO

Arch. Luciano Mirandola